



# CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

## DICIASSETTESIMA LEGISLATURA

Cagliari, **08 LUG. 2026**

All'Onorevole Presidente  
della Sesta Commissione

SEDE

Il Documento  
di iniziativa della **Giunta regionale**

Oggetto: **Richiesta di parere n. 143**

concernente:

*“Legge regionale 6 luglio 2018, n. 24 (Interventi per la promozione e la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli). Linee guida allegate alla Delib.G.R. n. 23/30 del 22.6.2021. Modifiche e integrazioni. Approvazione preliminare”*

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo  
trasmetto, con preghiera di sottoporlo all'  
Onorevole, l'atto di cui all'oggetto.

regolamento interno del Consiglio regionale  
della Commissione presieduta dalla S.V.

IL PRESIDENTE

*Giampietro Comandini*



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA  
PRESIDENZA

01-01-00 - Direzione Generale della Presidenza

Consiglio regionale della Sardegna  
e p.c. 12-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato  
dell'Igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale

**Oggetto:** **33/46 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 1.7.2026 concernente Legge regionale 6 luglio 2018, n. 24 (Interventi per la promozione e la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli). Linee guida allegate alla Delib.G.R. n. 23/30 del 22.6.2021. Modifiche e integrazioni. Approvazione preliminare.**

Si trasmette in allegato, per l'esame della competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 6 luglio 2018, n. 24, la deliberazione n. 33/46, relativa all'argomento in oggetto, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 1 luglio 2026.

**La Presidente**

Alessandra Todde

**Siglato da :**

LOREDANA VERAMESSA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### Presenze seduta Giunta Regionale del 01 luglio 2026

**Presiede:**

Alessandra Todde

**Sono presenti gli assessori:**

Affari generali, personale e riforma della regione

Sebastiano Cocco

Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

Giuseppe Meloni

Enti locali, finanze ed urbanistica

Francesco Spanedda

Difesa dell'ambiente

Rosanna Laconi

Agricoltura e riforma agro-pastorale

Francesco Agus

Turismo, artigianato e commercio

Angelo Francesco

Cuccureddu

Lavori pubblici

Antonio Piu

Industria

Emanuele Cani

~~Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale~~

~~Desiré Alma Manca~~

Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport

Ilaria Portas

Igiene e sanità e assistenza sociale

ad interim Alessandra Todde

Trasporti

~~Barbara Manca~~

**Assiste il Direttore Generale** (art. 30, comma 2, L.R. n. 31/1998)

Valentina Uras

**Il Segretario generale della Regione**

Eugenio Annicchiarico

**Segreteria della Giunta**

Loredana Veramessa



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Partecipano in videoconferenza:

L'Assessore Francesco Spanedda

L'Assessore Francesco Agus

L'Assessore Emanuele Cani

Si assenta:

L'Assessore Francesco Agus per la deliberazione n. 1

L'Assessore Giuseppe Meloni per la deliberazione n. 35 e dalla deliberazione n. 42 alla deliberazione n. 45

L'Assessore Francesco Spanedda dalla deliberazione n. 37 alla fine della seduta

L'Assessore Emanuele Cani dalla deliberazione n. 37 alla fine della seduta



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 33/46 DEL 1.07.2026

---

**Oggetto: Legge regionale 6 luglio 2018, n. 24 (Interventi per la promozione e la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli). Linee guida allegate alla Delib.G.R. n. 23/30 del 22.6.2021. Modifiche e integrazioni. Approvazione preliminare.**

L'Assessore ad interim dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che l'istituto dell'amministrazione di sostegno è stato disciplinato dal legislatore regionale con la legge regionale n. 24/2018 (Interventi per la promozione e la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli).

L'Assessore prosegue riferendo che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 23/30 del 22 giugno 2021, approvata in via definitiva con la deliberazione n. 34/24 del 11 agosto 2021, e s.m.i., sono state approvate apposite linee guida, e che, con la deliberazione n. 38/32 del 21 settembre 2021, è stato modificato l'art. 9 delle linee guida sopra richiamate relativo alle "Modalità di erogazione del finanziamento annuale".

L'Assessore evidenzia che, a decorrere dal 2024, il procedimento è stato informatizzato sul portale SIWE-SIPSO, dove gli Enti gestori capofila degli Ambiti PLUS, possono inserire la programmazione e la rendicontazione delle attività, con la finalità di rendere omogenea e coordinata l'applicazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno su tutto il territorio regionale.

Premesso quanto sopra, evidenziato che, attualmente, le risorse sono ripartite sulla base della popolazione residente in ciascun Ambito, dà atto di alcune criticità manifestatesi negli anni di applicazione delle suddette linee guida, riguardanti, nello specifico:

- mancato utilizzo, da parte di alcuni ambiti Plus, delle risorse ad essi trasferite, sulla base della programmazione presentata;
- impossibilità, per l'amministrazione regionale, di impegnare parte delle risorse e conseguente generazione di economie di spesa sullo stanziamento, causato dai ritardi, da parte di alcuni ambiti plus, nella trasmissione della programmazione delle attività e azioni previste, documento necessario per l'assegnazione, a ciascun Ambito plus, delle risorse;
- criterio di ripartizione delle risorse, che, nelle attuali linee guida, è basato sulla popolazione residente, come risultante dall'ultima rilevazione Istat, e male si concilia con le reali esigenze



- del territorio e che, pertanto, appare necessario modificare;
- difficoltà nella definizione del perimetro delle attività finanziabili con le risorse trasferite dalla Amministrazione regionale, e che, dunque, appare necessario meglio esplicitare.

Per quanto sopra, l'Assessore ad interim dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale conclude evidenziando che appare opportuno procedere ad una parziale revisione delle linee guida di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 34/24 del 11 agosto 2021, al fine di garantire un efficace ed efficiente utilizzo delle risorse finanziate dal Bilancio regionale.

In particolare l'Assessore propone la modifica dei seguenti paragrafi:

- il paragrafo 5, che prevede il rimborso delle spese sostenute dall'Amministratore di sostegno (AdS), è stato modificato nel punto in cui prevede che "Gli interventi di cui alle lettere a) e b), non si applicano quando l'incarico di AdS è conferito al coniuge, all'altra parte dell'unione civile, al convivente di fatto, a un parente entro il quarto grado o a un affine entro il secondo grado del beneficiario (art. 2, comma 2, L.R. n. 24/2018) ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge". È stato chiarito al riguardo che, in questo caso, "Le spese sostenute dall'AdS non possono essere rimborsate attingendo dal fondo di cui alla lettera b)", ossia dal fondo regionale;
- il paragrafo 6, che declina i compiti della Regione, è stato integrato inserendo: precisazioni in relazione alle spese rimborsate dalla Regione; l'utilizzo del SIPSO, collegato al SIWE, come piattaforma dedicata al finanziamento previsto per l'AdS; l'attività inerente gli elenchi circoscrizionali degli AdS istituiti dagli ambiti PLUS;
- il paragrafo 7, che declina i compiti degli Enti capofila degli ambiti Plus, è stato integrato precisando che i rimborsi delle spese sostenute dagli amministratori di sostegno non sono previsti quando l'incarico di amministratore di sostegno è conferito al coniuge, all'altra parte dell'unione civile, al convivente di fatto, a un parente entro il quarto grado o a un affine entro il secondo grado del beneficiario;
- il sottoparagrafo 7c, che regola le attività di sensibilizzazione, formazione ed aggiornamento è stato integrato nel punto d) che declina gli "interventi sociali per supportare i familiari del beneficiario nella fase della predisposizione dell'istanza per la nomina dell'Amministratore di sostegno";
- il sottoparagrafo 7d che regola le attività inerenti l'istituzione degli elenchi circoscrizionali degli



AdS: la competenza relativa all'istituzione degli elenchi, inizialmente in capo agli Sportelli di protezione giuridica (SPG) è stata ricondotta in capo agli Ambiti Plus, che vi provvedono per il tramite dei Comuni; è stato previsto l'obbligo della comunicazione annuale dell'elenco aggiornato alla Direzione generale delle Politiche Sociali;

- il paragrafo 8, che declina i criteri di riparto e finalità del finanziamento annuale, è stato modificato prevedendo criteri di ripartizione del finanziamento annuale improntati a una maggiore efficacia: non si terrà più esclusivamente conto del numero di abitanti risultanti dall'ultima rilevazione ISTAT ma è prevista l'assegnazione di un importo uguale per tutti e di una quota sulla base dell'avanzamento di spesa risultante dalla rendicontazione delle risorse ricevute l'anno precedente; viene inoltre individuata una scala di priorità, nell'utilizzo delle risorse;
- il paragrafo 9, che razionalizza e semplifica le modalità di erogazione del finanziamento annuale;
- il paragrafo 10, che regola le attività inerenti il monitoraggio e valutazione, è stato integrato prevedendo l'utilizzo della piattaforma SIPSO, collegata al SIWE.

È stato altresì previsto l'inserimento di un paragrafo concernente l'utilizzo delle economie e degli adempimenti conseguenti.

In conclusione, l'Assessore propone alla Giunta regionale:

- a) di approvare le linee guida, di cui all'allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che sostituiscono integralmente le vigenti linee guida, approvate in via definitiva con la deliberazione della Giunta regionale n. 34/24 del 11 agosto 2021 e modificate con la deliberazione n. 38/32 del 21 settembre 2021;
- b) di dare atto che le presenti linee guida si applicheranno a fare data dall'esercizio 2027.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore ad interim dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche Sociali sulla proposta in esame

**DELIBERA**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 33/46  
DEL 1.07.2026

- di approvare le linee guida, di cui all'allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che sostituiscono integralmente le vigenti linee guida, approvate in via definitiva con la deliberazione della Giunta regionale n. 34/24 del 11 agosto 2021 e modificate con la deliberazione n. 38/32 del 21 settembre 2021;
- di dare atto che le presenti linee guida si applicheranno a fare data dall'esercizio 2027.

La presente deliberazione è trasmessa al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 6 luglio 2018, n. 24.

**Il Direttore Generale**

Valentina Uras

**La Presidente**

Alessandra Todde



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 33/46 del 1.7.2026

## Legge regionale 6 luglio 2018, n. 24

“Interventi per la promozione e la valorizzazione dell’amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli”.

### Linee guida

#### Sommario

1. Finalità.....	2
2. L’istituto amministrazione di sostegno.....	2
3. Disciplina dell’Amministratore di Sostegno (AdS).....	4
4. Registro dell’amministrazione di sostegno.....	5
5. Rimborso spese sostenute dall’AdS.....	5
6. Compiti della Regione.....	6
7. Compiti degli Enti capofila dei Plus d’ambito e gestione degli sportelli di protezione giuridica - SPG.....	7
7a) Articolazione territoriale del Sistema di Protezione Giuridica e Tavolo Comune.....	8
7b) Attività di informazione e consulenza.....	9
7c) Attività di sensibilizzazione, formazione ed aggiornamento.....	9
7d) Elenchi circoscrizionali degli AdS.....	10
8. Criteri di riparto e assegnazione del finanziamento annuale.....	11
9. Trasferimento delle risorse.....	12
10. Economie e adempimenti conseguenti.....	12
11. Monitoraggio e valutazione.....	13
12. Disposizioni finali.....	13



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## Normativa di riferimento

- **Legge 9 gennaio 2004, n. 6** "Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali", pubblicata sulla GU 19 gennaio 2004, entrata in vigore dopo 60 giorni dalla data di pubblicazione.
- **D.M. 12 marzo 2004** "Registro delle amministrazioni di sostegno previsto dall'art. 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall'art. 14 della L. 9 gennaio 2004, n. 6".
- **Legge regionale n. 23/2005** "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988. Riordino delle funzioni socio-assistenziali".
- **Legge regionale 6 luglio 2018, n. 24** "Interventi per la promozione e la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli", pubblicata sul BURAS n. 33 del 12 luglio 2018.
- **Deliberazione della Giunta regionale n. 34/24 del 11.8.2021** "Delib.G.R. n. 43/4 del 29.10.2019 (approvazione provvisoria) e n. 48/21 del 29.11.2019 (approvazione definitiva) concernenti "L.R. n. 24/2018 "Interventi per la promozione e la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli". Linee guida. Modifiche e integrazioni. Approvazione definitiva";
- **Deliberazione della Giunta regionale n. 38/32 del 21.9.2021**, "Delib.G.R. n. 34/24 del 11.8.2021 concernente "Delib. G.R. n. 43/4 del 29.10.2019 (approvazione provvisoria) e n. 48/21 del 29.11.2019 (approvazione definitiva), concernenti "L.R. n. 24/2018 Interventi per la promozione e la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli". Linee guida. Modifiche e integrazioni. Approvazione definitiva". Indicazioni operative nella fase di prima applicazione.".

## 1. Finalità

Le presenti Linee Guida (LG), sono finalizzate alla migliore attuazione della L.R. n. 24/2018 mediante la realizzazione di una omogenea, coordinata, efficace ed efficiente applicazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno su tutto il territorio regionale. Pertanto, per rendere operativo l'istituto dell'amministrazione di sostegno si definiscono le modalità organizzative e i percorsi procedurali per la sua promozione, valorizzazione, formazione, aggiornamento e i criteri di utilizzo delle risorse regionali disponibili annualmente.

Le finalità previste dalla L.R. n. 24/2018 sono perseguite nell'ambito degli interventi socio-assistenziali di cui alla L.R. n. 23/2005.

## 2. L'istituto amministrazione di sostegno

L'amministrazione di sostegno è un istituto introdotto nel nostro ordinamento con la legge n. 6 del 2004 (che ha modificato il Titolo XII - capo I- del codice civile) con la finalità di "... tutelare, con la minore limitazione



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente" (art. 1).

L'istituto dell'amministrazione di sostegno copre quindi situazioni che in passato erano prive di tutela e si affianca agli istituti dell'**interdizione**<sup>1</sup> e dell'**inabilitazione**<sup>2</sup>, diretti soprattutto alla tutela del patrimonio del beneficiario e dei suoi familiari. Tali istituti, pur se con qualche modifica nella disciplina, permangono all'interno del nostro ordinamento<sup>3</sup> (v. gli articoli da 4 a 10 della legge n. 6/2004 che modificano e integrano gli articoli del codice civile 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429).

Rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'amministrazione di sostegno si pone come misura personalizzata di tutela che mira a conservare, per quanto possibile, la capacità di agire del beneficiario prevedendo una forma di supporto esclusivamente per le funzioni che la stessa non può compiere autonomamente. Il beneficiario, pertanto, conserva la capacità di agire con le precisazioni e le eccezioni indicate nel decreto del giudice tutelare. Il decreto di nomina infatti contiene precise indicazioni circa gli atti *"...che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'Amministratore di Sostegno"* o di quelli che l'Amministratore di Sostegno *"...ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario"*. L'Amministratore di Sostegno (**AdS**) **agisce sempre con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi**

---

<sup>1</sup> Strumento previsto per le persone che si trovano in condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi. Comporta la nomina di un **tutore**. L'articolo 414 del codice civile è stato modificato dalla legge 6/04 e così riscritto: **"PERSONE CHE POSSONO ESSERE INTERDETTE- Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione».**

La procedura si attiva presso il Tribunale Ordinario e richiede l'assistenza di un avvocato. L'iter si conclude con la pronuncia di una **sentenza**, revocabile con la medesima procedura solo se sono venuti meno i requisiti che l'hanno originata. A fronte di tale sentenza il giudice tutelare nomina un **Tutore** che assume la gestione del patrimonio e degli interessi di vita dell'interdetto, sostituendosi in tutto ad esso, ad eccezione dei cosiddetti "atti personalissimi": contrarre matrimonio, redigere testamento, riconoscere figli. Gli atti eventualmente posti in essere dall'interdetto sono "nulli".

<sup>2</sup> Strumento utilizzato in situazioni più lievi; comporta la nomina di un **curatore** delegato alle sole scelte riguardanti la straordinaria amministrazione degli interessi dell'inabilitato.

L'istituto è disciplinato dall'art. 415 codice civile (rimasto inalterato con l'emanazione della legge): **"Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato. Possono anche essere inabilitati coloro che, per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'articolo 414 (interdizione) quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi."**

La procedura ricalca quella dell'interdizione e si conclude con una sentenza di inabilitazione che consente al Giudice di nominare un **Curatore** che non si sostituisce all'inabilitato, non lo rappresenta giuridicamente, ma solo l'assiste e ne integra la volontà negli atti di straordinaria amministrazione (quelli cioè diretti a modificare la struttura e la consistenza di un patrimonio come la vendita o la donazione di un bene) per i quali dovrà sempre richiedere apposita autorizzazione al Tribunale.

L'inabilitato può compiere in maniera autonoma gli atti di ordinaria amministrazione (cioè quegli atti che tendono unicamente a gestire un complesso patrimoniale senza intaccarne la consistenza).

L'atto straordinario posto in essere dall'inabilitato senza la firma del curatore è "annullabile".

<sup>3</sup> La finalità principale della riforma è quella, di superare la rigidità degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione con i quali, con l'intento di proteggere, sul piano patrimoniale, tanto il soggetto quanto la sua famiglia, si finiva per infliggere restrizioni severe e gravi, comunque non modulabili in relazione al caso concreto.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### **del beneficiario (articolo 408 c.c.).**

Di seguito, in sintesi, si riportano le principali innovazioni introdotte con l'istituto giuridico dell'AdS:

- **personalizzazione delle misure da applicare:** la protezione viene calibrata sulle esigenze concrete ed attuali della persona beneficiaria;
- **conservazione della capacità di agire:** il beneficiario la conserva per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'AdS (art. 409 c.c.);
- **attenzione alla persona:** la scelta dell'AdS avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del beneficiario (art. 407 c.c.).

Gli anziani e i disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il Giudice tutelare nomini un AdS affinché abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.

**Appartiene all'apprezzamento del Giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle esigenze del beneficiario**, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto dello stesso e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie.

### **3. Disciplina dell'Amministratore di Sostegno (AdS)<sup>4</sup>**

L'AdS è nominato con decreto del Giudice Tutelare del luogo dove il beneficiario ha la residenza o il domicilio, con il compito di assistere, sostenere e rappresentare chi, per effetto di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in tutto o in parte al compimento delle funzioni della vita quotidiana.

Gli articoli 2 e 3 della L. n. 6/2004 introducono, nel titolo XII del libro primo del codice civile, il Capo I. "Dell'amministrazione di sostegno" di cui agli articoli dal 404 al 413.

Di seguito si riporta l'elenco degli articoli citati con le relative rubriche:

- Art. 404 "Amministrazione di sostegno", definisce l'istituto;
- Art. 405 "Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità";
- Art. 406 "Soggetti", si tratta dei soggetti abilitati a richiedere la nomina dell'AdS;
- Art. 407 "Procedimento", è relativo al percorso di nomina dell'AdS;
- Art. 408 "Scelta dell'amministratore di sostegno", in particolare l'articolo precisa che non possono

---

<sup>4</sup> Il legislatore ha imboccato la strada di novellare il codice civile. A questo fine, il titolo XII, del libro I è stato rinominato e ridisegnato. Con l'intestazione "Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia", il titolo comprende adesso due capi: il primo dei quali contiene gli artt. 404-413 c.c. (liberatisi a seguito della riforma del regime dell'adozione: legge n. 184 del 1983) e porta la rubrica "Dell'amministrazione di sostegno"; il secondo (al cui interno sono collocati gli artt. 414-432 c.c.) è intitolato "Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale".



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario;

- Art. 409 "Effetti dell'amministrazione di sostegno";
- Art. 410 "Doveri dell'amministratore di sostegno";
- Art. 411 "Norme applicabili all'amministrazione di sostegno";
- Art. 412 "Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice";
- Art. 413 "Revoca dell'amministrazione di sostegno".

L'iter procedurale, di cui alla L. n. 6/2004, si attiva con un ricorso presso il Giudice Tutelare e non richiede l'assistenza legale. Il Giudice, al termine dell'istruttoria, emette un decreto con il quale nomina l'AdS e ne definisce i compiti. Il decreto, per sua caratteristica, è sempre integrabile e modificabile e pertanto può seguire il mutamento dei bisogni della persona non autonoma. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana e conserva la capacità di agire per tutti gli atti 4 non attribuiti all'AdS. Gli atti posti in essere dal beneficiario senza averne la capacità sono "annullabili".

I soggetti nominati AdS sono in genere familiari. Non possano essere nominati AdS gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario (art. 408, comma 3, C.C.).

#### **4. Registro dell'amministrazione di sostegno**

L'art. 14, comma 1, della L. n. 6/2004 prevede che presso l'ufficio del giudice tutelare sia tenuto, tra gli altri, un registro delle amministrazioni di sostegno.

Con il DM 12 marzo 2004 "Registro delle amministrazioni di sostegno previsto dall'art. 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall'art. 14 della L. 9 gennaio 2004, n. 6" il Ministero della giustizia ha istituito il registro delle amministrazioni di sostegno con le modalità di cui al modello allegato al decreto. Il registro è tenuto dalla cancelleria del Tribunale e della sezione distaccata del Tribunale.

La domanda di iscrizione, che assume la forma del ricorso, va presentata direttamente al giudice tutelare del luogo dove il soggetto interessato vive abitualmente. Il giudice tutelare provvede, entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza/ricorso, alla nomina con decreto motivato immediatamente esecutivo.

#### **5. Rimborso spese sostenute dall'AdS**

La funzione di AdS è svolta a titolo volontario e gratuito. L'AdS, quindi, non può percepire alcuna remunerazione per l'incarico.

Il Giudice tutelare può stabilire il rimborso delle spese sostenute, compresi gli oneri finanziari a carico dell'AdS per la stipula dell'assicurazione per la responsabilità civile connessa con l'incarico ricoperto,



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

secondo il criterio dell'equa indennità, previsto dall'articolo 379 del codice civile.

Nel caso specifico, tali oneri possono gravare:

- a) sul patrimonio del beneficiario qualora presente;
- b) sul fondo di cui alla L.R. n. 24/2018, art. 2, comma 1, lett. e) ed f), nel caso in cui il beneficiario non disponga di alcun bene.

Nel caso di cui alla lett. b), gli interessati presentano domanda, tramite il comune di residenza del beneficiario, all'Ufficio di Piano dell'Ente capofila dell'Ambito Plus, con allegata la seguente documentazione:

- decreto del Tribunale di nomina alla funzione di AdS,
- polizza di assicurazione, quietanza di pagamento del premio, altre quietanze per spese sostenute ritenute ammissibili al rimborso secondo il criterio dell'equa indennità previsto dall'articolo 379 del codice civile.

Qualora le risorse disponibili al momento della presentazione della domanda non consentano la concessione del rimborso, le domande non soddisfatte rimangono valide e sono evase secondo l'ordine cronologico di presentazione a seguito della disponibilità di ulteriori risorse.

Le spese sostenute dall'AdS non possono essere rimborsate attingendo dal fondo di cui alla lettera b) quando l'incarico di AdS è conferito al coniuge, all'altra parte dell'unione civile, al convivente di fatto, a un parente entro il quarto grado o a un affine entro il secondo grado del beneficiario (art. 2, comma 2, L.R. n. 24/2018) ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Gli AdS con incarico elettivo (Amministratori pubblici), che sono stati investiti del ruolo in funzione della carica istituzionale ricoperta, possono fruire del rimborso forfettario previsto dalla L.R. n. 24/2018 solo se il ruolo di AdS è svolto al di fuori della carica ricoperta, ovvero sia come privati cittadini.

## **6. Compiti della Regione**

La Regione persegue le finalità previste dalla L.R. n. 24/2018 nell'ambito della programmazione regionale dei servizi integrati alla persona di cui alla L.R. n. 23/2005, programmazione che definisce mediante la concertazione con gli enti locali e il terzo settore e gli altri soggetti pubblici e privati rappresentativi del territorio. A tal fine la Regione esercita una forte azione di coordinamento e concertazione mediante il gruppo di "Coordinamento regionale degli ambiti PLUS" istituito con determinazione n. 140/8147 del 9 giugno 2016 del Direttore generale della Direzione generale delle Politiche Sociali dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale. Del gruppo di "Coordinamento" fanno parte la Regione, i responsabili degli uffici di piano degli Ambiti PLUS, i rappresentanti della Città metropolitana e delle Province ma, per le problematiche inerenti l'attuazione della L.R. n. 24/2018 e, in particolare, per la governance delle attività inerenti l'AdS, il gruppo di "Coordinamento" è esteso ad altri soggetti della rete degli enti ed organismi interessati, presenti nel territorio regionale (Presidenti dei Tribunali, Ordini degli Avvocati, ATS, Comuni, terzo settore, ecc.).

Il gruppo di "Coordinamento" è presieduto dal Direttore generale della Direzione generale delle Politiche Sociali dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La Regione in particolare promuove e sostiene le seguenti iniziative:

- percorsi di conoscenza, sensibilizzazione e divulgazione dell'amministrazione di sostegno, quale strumento di aiuto e di tutela dei soggetti legittimati ad avvalersene, al fine di favorire il ricorso a forme di aiuto e di tutela che consentano di conservare il più possibile l'autonomia e la libertà di scelta delle persone assistite
- formazione, aggiornamento e supporto tecnico-informativo degli AdS già operativi e di coloro che intendono assumere responsabilità tutoriali, in particolare attraverso iniziative da realizzare nell'ambito della programmazione regionale del sistema integrato degli interventi socio-sanitari per la non autosufficienza, in un quadro di azioni coordinate sul territorio regionale;
- istituzione di servizi denominati "Sportelli di protezione giuridica (SPG)", di cui almeno uno per circoscrizione giudiziaria;
- istituzione a livello di ambito territoriale di elenchi dei soggetti disponibili ad assumere il ruolo di AdS;
- creazione a livello di ambito territoriale di reti di referenti pubblici e privati direttamente interessati alla divulgazione dell'amministrazione di sostegno e per facilitare i rapporti con i Giudici Tutelari attraverso forme di collaborazione strutturata;
- scambio tra gli ambiti territoriali di buone prassi di collaborazione tra le reti dei referenti e gli Uffici del Giudice tutelare;
- iniziative ed esperienze che hanno un carattere integrato in quanto mettono in relazione strumenti di intervento diversi o prevedono l'attivazione di misure coordinate in un territorio relativamente ampio.

La Regione provvede, nei limiti del bilancio, alle spese di cui agli articoli 2, 3 e 4 della L.R. n. 24/2018 ed effettua il monitoraggio degli interventi posti in essere a livello regionale e locale mediante il Sistema Informativo del Welfare regionale –SIWE-SIPSO (vedi punto 10.).

La Regione, inoltre, vigila sull'attività dei PLUS inerente agli elenchi circoscrizionali degli AdS, cura la tenuta ai fini statistici e conoscitivi di tali elenchi e li mette a disposizione degli uffici dei giudici tutelari, così come indicato nell'art. 5 della legge regionale n. 24/2018.

## **7. Compiti degli Enti capofila dei Plus d'ambito e gestione degli sportelli di protezione giuridica - SPG**

La L.R. n. 24/2018 evidenzia come gli interventi ivi indicati, necessari ai fini della corretta e compiuta applicazione della legge n. 6/2004, siano connessi e integrati con quanto previsto dalla L.R. n. 23/2005, relativa al sistema integrato dei servizi alla persona.

La struttura organizzativa territoriale deputata alla realizzazione del sistema integrato di cui alla citata L.R. n. 23/2005 è il PLUS.

Nella realizzazione del sistema di protezione giuridica, i Plus si raccordano, secondo specifiche modalità concordate e strumenti condivisi, con i soggetti istituzionali preposti, ovvero con le volontarie giurisdizioni, presenti presso ciascun circondario giudiziario (n. 6 in tutta la Regione) e con i Tribunali ordinari presso cui le stesse hanno sede.

Con queste premesse, la struttura organizzativa di ciascun Comune capofila del Plus, in raccordo con il



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

corrispondente SPG, predispone un programma annuale e lo trasmette alla Regione entro il 30 novembre di ogni anno, nel programma sono indicati gli interventi individuati al comma 1 dell'art. 2 della L.R. n. 24/2018, di seguito elencati:

- a) informazione e formazione delle famiglie e degli operatori sociali pubblici e privati;
- b) azioni di sensibilizzazione volte a promuovere la figura dell'amministratore di sostegno;
- c) supporto alla creazione di una rete regionale tra i soggetti coinvolti nell'attuazione della legge;
- d) formazione e aggiornamento delle persone che già svolgono e che intendono svolgere la funzione di amministratore di sostegno;
- e) istituzione di un fondo finalizzato a erogare, nei limiti della sua capienza, agli amministratori di sostegno dei casi sociali privi di adeguati mezzi, un rimborso alle spese sostenute secondo il criterio dell'equa indennità previsto dall'articolo 379 del codice civile;
- f) rimborso, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate, degli oneri sostenuti per la stipulazione di polizze assicurative contratte in favore degli amministratori di sostegno in ragione della loro funzione, quando il patrimonio del beneficiario dell'amministrazione di sostegno sia insufficiente a garantire le spese per tali oneri;
- g) incentivi alle associazioni a rilevanza locale per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno.

Gli interventi previsti dalle lettere e) e f) non si applicano quando l'incarico di amministratore di sostegno è conferito al coniuge, all'altra parte dell'unione civile, al convivente di fatto, a un parente entro il quarto grado o a un affine entro il secondo grado del beneficiario.

Fatta eccezione per le lett. e), f), g), tutte le altre iniziative possono essere assolte con la collaborazione e la co-progettazione dei diversi soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nel sistema di protezione giuridica.

Tra questi sono compresi anche gli Enti del Terzo Settore – ETS di cui al Codice del Terzo Settore, approvato con D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii..

#### **7a) Articolazione territoriale del Sistema di Protezione Giuridica e Tavolo Comune**

I PLUS collaborano con gli Uffici di Ufficio di Volontaria Giurisdizione presenti nel territorio regionale (complessivamente in n. di 6), dislocati nel territorio come segue:

- 1) Cagliari;
- 2) Lanusei;
- 3) Oristano;
- 4) Nuoro;
- 5) Tempio Pausania;
- 6) Sassari.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Afferiscono a ciascun Ufficio di Volontaria Giurisdizione, gli Ambiti PLUS presenti nei circondari giudiziari. In ciascun territorio, come sopra individuato, è istituito un Tavolo Comune rappresentato da:

- 1 referente per la volontaria giurisdizione;
- 1 referente per ciascun PLUS d'Ambito compreso nel territorio/circondario come sopra delimitata;
- 1 referente per ciascuna Distretto compreso nel medesimo territorio;
- 1 referente dell'ANCI in rappresentanza dei Comuni;
- 1 rappresentante degli ETS individuato tra quelli che svolgono attività coerenti con gli obiettivi della L.R. n. 24/2018.

#### **7b) Attività di informazione e consulenza**

I PLUS e le Volontarie Giurisdizioni costituiscono punto di riferimento, nel territorio di competenza, per l'offerta del servizio di consulenza gratuita, in materia legale e sociale, agli amministratori di sostegno, alle persone in condizione di fragilità, ai loro familiari e agli operatori dei servizi, per le esigenze legate alle loro attività tramite gli SPG.

Le attività di informazione e consulenza vengono realizzate valorizzando e mettendo in rete le esperienze e le competenze professionali già presenti nell'ambito del sistema dei servizi territoriali sociali, sanitari e giudiziari.

#### **7c) Attività di sensibilizzazione, formazione ed aggiornamento**

Il sistema di protezione giuridica, per poter rispondere alle esigenze dei beneficiari, deve poter contare su una campagna di sensibilizzazione adeguatamente e opportunamente organizzata.

Alla sensibilizzazione, effettuata anche in collaborazione con gli ETS, opportunamente formati a loro volta, seguiranno i corsi di formazione per persone che già svolgono o che intendono svolgere la funzione di AdS.

Nei percorsi di formazione, oltre alle tematiche e discipline specifiche legate al "ruolo", sono anche affrontati temi come la promozione di un nuovo tipo di responsabilità sociale, l'adeguamento dell'offerta di servizi alla persona, la promozione, la diffusione e il consolidamento di nuove prassi, il potenziamento delle competenze attraverso studi specifici e la diffusione delle conoscenze.

La formazione è estesa anche alle famiglie delle persone interessate, alle quali è garantito anche il necessario supporto nelle diverse fasi del percorso, come pure agli AdS volontari.

Gli interventi/azioni di cui sopra possono essere articolati in svariati percorsi, e alcuni di essi potrebbero addirittura evolvere in linee di servizio strutturate e consolidate come:

- a. sensibilizzazione, prima ancora della formazione, delle persone fragili e delle rispettive famiglie sulle leggi e norme di protezione giuridica e sul significato delle medesime;
- b. sensibilizzazione, prima ancora della formazione, per il reperimento di volontari disponibili al ruolo;
- c. interventi psicologici e educativi rivolti ai soggetti fragili con adeguate capacità residue per aiutarli a



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- maturare la necessità di avere per sé un sostegno giuridico;
- d. interventi sociali per supportare i familiari del beneficiario nella fase della predisposizione dell'istanza per la nomina dell'Amministratore di sostegno;
  - e. sviluppo delle responsabilità familiari con azioni di sensibilizzazione;
  - f. percorsi di formazione su tematiche specifiche;
  - g. interventi sociali di supporto sia per la preparazione del ricorso, sia durante la gestione del ruolo;
  - h. percorsi di formazione dei volontari.

#### **7d) Elenchi circoscrizionali degli AdS**

Quando la famiglia non può o non è in grado di assumere la protezione giuridica del proprio congiunto, la legge attribuisce al Giudice Tutelare la facoltà di nominare un'altra persona idonea, o di nominare il responsabile legale di uno degli enti indicati al titolo II del codice civile (Comuni, ASL, Associazioni, Fondazioni ecc.).

Tale attività implica una serie di interventi che richiedono tempo, disponibilità di specifiche figure (non sempre presenti e/o disponibili) e, soprattutto, una struttura organizzativa ad oggi assente.

Elemento fondamentale per agevolare, garantire fluidità al procedimento, efficacia ed efficienza all'intervento e all'azione di protezione giuridica è, sicuramente, la possibilità di contare su un elenco di persone disponibili e formate allo svolgimento del ruolo e all'assunzione dell'incarico di Amministratore di Sostegno.

Ciascun Ambito PLUS, per il tramite dei comuni, raccolgono e curano l'elenco dei soggetti che si dichiarano disponibili a ricoprire l'incarico di amministratore di sostegno, valutandone il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 24/2018.

L'istituzione degli elenchi circoscrizionali, che coesistono con quelli istituiti presso i tribunali, è finalizzata a snellire il lavoro del Giudice Tutelare fornendogli un elenco di nominativi dal quale attingere nella individuazione del potenziale AdS.

Gli SPG potranno garantire il proprio supporto anche a coloro che hanno già svolto o stanno svolgendo la funzione di AdS, garantendo loro ulteriori iniziative di informazione, formazione e consulenza.

Possono richiedere l'iscrizione agli elenchi in argomento i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- maggiore età;
  - cittadinanza italiana o cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia;
  - residenza in Regione;
  - non incorrere nei casi di incapacità all'assunzione dell'incarico previsti dall'articolo 350 del codice civile;
  - assenza di precedenti o pendenze penali. Deve essere allegata all'istanza:
- a) un curriculum vitae con almeno le seguenti informazioni: dati anagrafici e di residenza; titolo di studio; professione; eventuali esperienze utili allo svolgimento delle attività connesse all'incarico di AdS; eventuale partecipazione a iniziative formative nelle materie connesse alle attività svolte dall'AdS;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

opzioni territoriali espresse nell'ambito del procedimento di iscrizione.

- b) una dichiarazione di intenti nella quale il richiedente si impegna a:
1. seguire il percorso di valutazione e verifica;
  2. mettere a disposizione del Giudice Tutela e dei Comuni il proprio profilo per eventuali attribuzioni di incarico o di delega;
  3. svolgere il percorso di formazione.

Solo dopo la conclusione del percorso di valutazione e formazione, l'AdS volontario verrà inserito nell'elenco per essere segnalato agli Uffici di Volontaria Giurisdizione e ai servizi territoriali comunali, al fine di consentire ai Sindaci di attingere dai medesimi elenchi i nominativi per le eventuali deleghe.

I PLUS, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella inerente il trattamento dei dati personali, comunicano annualmente l'elenco aggiornato alla Direzione generale delle Politiche Sociali.

#### **8. Criteri di riparto e assegnazione del finanziamento annuale**

Il finanziamento annuale destinato all'attuazione della L.R. n. 24/2018 comprese le eventuali economie maturate l'anno precedente, è ripartito tra ciascun ambito PLUS nei seguenti termini:

- a) **15% in parti uguali** fra ciascun Ambito che:
- a1) avendo attività già in corso, abbia presentato, entro il 31 marzo, la rendicontazione dell'anno precedente, ovvero
  - a2) che intenda avviare una o più delle attività previste dalla L.R. n. 24/2018 e ne dia comunicazione alla Regione, entro il 31 marzo dell'anno cui si riferisce il contributo;
- b) **15% in proporzione al numero di abitanti di ciascun Ambito**, come risultante dall'ultima rilevazione ISTAT disponibile,
- b1) Ambito che, avendo attività già in corso, abbia presentato, entro il 31 marzo, la rendicontazione dell'anno precedente, ovvero;
  - b2) Ambito che intenda avviare una o più delle attività previste dalla L.R. n. 24/2018 e ne dia comunicazione alla Regione, entro il 31 marzo dell'anno cui si riferisce il contributo;
- c) **70%, sulla base della percentuale dell'avanzamento di spesa**, risultante dalla rendicontazione trasmessa, delle risorse ricevute l'anno precedente.

Le risorse così assegnate a ciascun PLUS sulla base di quanto sopra indicato, dovranno essere utilizzate, prioritariamente, per le seguenti attività:

- istituzione di un fondo finalizzato a erogare, agli amministratori di sostegno dei casi sociali privi di adeguati mezzi, un rimborso alle spese sostenute secondo il criterio dell'equa indennità previsto dall'articolo 379 del codice civile;



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- rimborso degli oneri sostenuti per la stipulazione di polizze assicurative contratte in favore degli amministratori di sostegno in ragione della loro funzione, quando il patrimonio del beneficiario dell'amministrazione di sostegno sia insufficiente a garantire le spese per tali oneri.

Qualora le risorse disponibili e stanziare per il singolo PLUS fossero superiori alle somme destinate alle attività di cui sopra, le rimanenti risorse possono essere utilizzate per le altre linee di attività previste all'art. 2 della Legge regionale 6 luglio 2018, n. 24, di seguito indicate:

- informazione e formazione delle famiglie e degli operatori sociali pubblici e privati;
- azioni di sensibilizzazione volte a promuovere la figura dell'amministratore di sostegno;
- formazione e aggiornamento delle persone che già svolgono e che intendono svolgere la funzione di amministratore di sostegno;
- incentivi alle associazioni a rilevanza locale per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno;
- supporto alla creazione di una rete regionale tra i soggetti coinvolti nell'attuazione della legge.

La liquidazione e il pagamento delle risorse assegnate a ciascun ambito sono disposti, a titolo di anticipazione, a seguito della presentazione del rendiconto delle risorse ricevute l'anno precedente.

## **9. Trasferimento delle risorse**

A ciascun Ambito Plus è assegnato annualmente l'intero importo spettante sullo stanziamento di bilancio a condizione che, entro la data del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i PLUS trasmettano alla Regione, tramite la piattaforma SIPSO, la relazione sulle attività svolte e il rendiconto delle spese sostenute.

La mancata presentazione della relazione e del rendiconto entro il termine suindicato, da intendersi come perentorio, determina l'impossibilità di accedere al finanziamento spettante previsto per l'anno successivo.

Eventuali economie risultanti dal rendiconto delle spese effettuate sono riversate alla Regione entro il 31 maggio dell'anno di presentazione del rendiconto, ovvero, in data successiva (comunque entro e non oltre il termine perentorio del 30 novembre dello stesso anno), se sussistono motivate ragioni tempestivamente comunicate al competente Servizio della Direzione generale delle Politiche Sociali e dallo stesso accolte.

L'importo complessivo delle economie riversate nelle casse regionali potrà, ove previsto da apposita disposizione normativa, essere sommato all'importo del finanziamento stanziato e successivamente ripartito, liquidato e pagato secondo le modalità di cui all'art. 8, nell'anno successivo a quello del riversamento nelle casse regionali.

La mancata presentazione del rendiconto e la mancata restituzione delle economie, entro i termini suindicati, comporta la decadenza dell'accesso ai futuri finanziamenti, nelle more degli adempimenti prescritti.

## **10. Economie e adempimenti conseguenti**

Le somme non rendicontate devono essere riversate nelle casse regionali, come indicato all'articolo 9.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il totale delle somme riversate nelle casse regionali potrà, ove previsto da apposita disposizione normativa, essere ripartito proporzionalmente, a titolo di conguaglio, tra gli ambiti PLUS che hanno sostenuto spese superiori rispetto a quelle loro assegnate.

A tal fine, ciascun ambito PLUS, in sede di rendicontazione, dovrà attestare la spesa complessivamente sostenuta nell'anno di riferimento, comprensiva sia delle somme assegnate dalla Regione sia dei fondi comunali.

### **11. Monitoraggio e valutazione**

Il flusso di informazioni tra Comuni, Ambiti Plus, Regione e viceversa (elenchi circondariali, programmi, azioni, valutazioni, ecc.) avviene attraverso il Sistema Informativo del Welfare regionale – SIWE. Il SIWE-SIPSO è lo strumento che rende possibile verificare l'attuazione della L.R. n. 24/2018, mediante il costante monitoraggio della spesa, delle attività realizzate al fine di verificare l'efficace e l'efficiente utilizzo delle risorse, rilevare le criticità evidenziate dai territori e valutare i risultati raggiunti.

### **12. Disposizioni finali**

Gli effetti del presente atto di indirizzo decorrono dall'esercizio finanziario 2027.

---

**POSTA CERTIFICATA: Prot. n. 0014413 del 07/07/2026 - 33/46 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 1.7.2026 concernente Legge regionale 6 luglio 2018, n. 24 (Interventi per la promozione e la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli). Linee guida allegate alla Delib.G.R. n. 23/30 del 22.6.2021. Modifiche e integrazioni. Approvazione preliminare.**

**Mittente:** presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it  
**Destinatari:** consiglioregionale@pec.crsardegna.it  
**Inviato il:** 07/07/2026 18.51.53  
**Posizione:** PEC istituzionale CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA/Posta in ingresso

---

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0014413 del 07/07/2026.

Il protocollo ha il seguente oggetto:

33/46 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 1.7.2026 concernente Legge regionale 6 luglio 2018, n. 24 (Interventi per la promozione e la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli). Linee guida allegate alla Delib.G.R. n. 23/30 del 22.6.2021. Modifiche e integrazioni. Approvazione preliminare.

In allegato al messaggio email è presente il seguente documento principale:  
26914254.pdf

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===  
26914254.pdf ( )  
DEL33-46.zip ( )  
Segnatura.xml ( )